

COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2018

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	16
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	16
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	17
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	17
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	19
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	19
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	20
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	20
Articolo 20 - Mercati	21
Articolo 21 – Servizi complementari	21
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	22
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	22
Articolo 23 - Comunicazione	22
Articolo 24 - Controllo.....	23
Articolo 25- Sanzioni	24
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	24
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	25
Articolo 28 - Rimborsi	25
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela	26
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	26
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	26
Articolo 31 - Entrata in vigore	26
ALLEGATI.....	27
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	27
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	29
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	31
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	33
Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).....	34
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche.....	35
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	36

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	37
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	38
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo.....	41
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali.....	42
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani.....	43
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	45
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	46
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	49

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2-bis. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento².
- 2-ter. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25³.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

¹ Comma modificato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

² Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti

raccolti, nonché il prelievo, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal contratto di servizio, stipulato con il Gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento.
5. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
7. Sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo, ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 12 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
8. Restano comunque esclusi dall'assimilazione indipendentemente da qualità e quantità, i rifiuti elencati nell'Allegato 15.

9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate.
10. I rifiuti speciali di cui al presente articolo sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla superficie totale di origine rilevata ai fini dell'inquadramento nella classe dimensionale, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d , espresso in $Kg/mq \cdot anno$, relativo alla categoria di appartenenza di cui all'Allegato 5 così come individuati nell'atto di approvazione annuale delle tariffe deliberato dall'amministrazione comunale.
11. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea

- documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a

presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve

essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali

- i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
 9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nell'allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi

dell'articolo 33 bis del Decreto legge n. 248 del 2007 e di ogni altro introito comunque afferente la gestione dei rifiuti.

7. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.
8. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi. La relazione accompagnatoria dovrà indicare l'attività di recupero dell'evasione svolta, con elencazione degli atti di recupero emessi.
9. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.
10. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, purché siano stati notificati solleciti ad adempiere e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e sia infruttuosamente scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.
11. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti come inesigibili nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende quella assegnata alle utenze domestiche ovvero:
 - a) Zone standard e forese: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 120, un contenitore azzurro per carta da l. 120 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25;
 - b) Zone centro storico: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 30, un contenitore azzurro per carta da l. 30 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25.

- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento⁴.
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5.
 5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuti secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l’istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all’Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell’Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente regolamento; applicando le

⁴ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.

6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Il Gestore, per quanto previsto agli articoli 3 e 15 comma 2, mantiene la classificazione delle utenze non domestiche sulla base della tabella 4° dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni - quali ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito - con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima, quali ad esempio l'albergo con ristorante, viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1 e 9 elencate all'Allegato 5 del presente Regolamento, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;

- c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
- 2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni dietro corrispettivo o contribuzione.
- 3. Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo.
- 4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
- 5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
- 6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
- 7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
- 8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
- 9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

- 1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di pesatura.
- 2. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dell’incentivo.
- 3. L’importo dell’incentivo e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati con atto della Giunta Comunale.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
3. l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
4. le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
5. La Tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
6. La parte fissa e la parte variabile sono commisurate secondo le modalità di cui Allegati 10 e 11 al presente Regolamento.

Articolo 21 – Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal presente Regolamento o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte

differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini⁵.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

⁵ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

Articolo 25- Sanzioni⁶

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.⁷
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle

⁶ Articolo così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

⁷ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni⁸.

5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO⁹.
3. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

⁸ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

⁹ Comma abrogato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Q_{tot}}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

$V_{\min}$ = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	K_{a1}	K_{a1}
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

K_{a2} (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	K_b rapporto	K_b rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)

Cate goria	Descrizione attività delle utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, associazioni sportive, locali comunali	0.40	0.67	3.28	5.50
2	Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4	Campeggi, distributori carburanti	0.76	0.88	6.25	7.21
5	Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi	0.38	0.64	3.10	5.22
6	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51	2.82	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere	0.95	1.08	7.76	8.88
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità	1.00	1.25	8.20	10.22
10	Ospedali, ambulatori ASL	1.07	1.29	8.81	10.55
11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni	1.07	1.52	8.78	12.45
12	Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0.60	0.83	4.92	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0.82	1.03	6.76	8.48
19	Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina auto e moto, gommista	1.09	1.41	8.95	11.55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed abbigliamento	0.55	1.09	4.50	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4.85	7.63	39.78	62.55
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3.96	6.29	32.44	51.55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1.56	2.74	12.82	22.45
29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori	3.50	6.92	28.70	56.78
30	Discoteche, night club, sale giochi	1.04	1.91	8.56	15.68

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,15	0,70
Plastica-lattine	0,20	0,70
Vetro - plastica - lattine	0,30	0,70
Umido	0,30	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte	0,40	0,70
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,05	0,70
Vegetale Cimiteri	0,02	0,70
Stoviglie Usa e Getta	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00

Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kc(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all’Allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{vm}(ap, S) = \frac{C_{vm}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S$$

con

C_{vm} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze mercatali nel periodo di riferimento e con superficie S (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte variabile delle singole utenze mercatali, di cui all’Allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali	K c	
Descrizione Categoria "Banchi di mercato"	min	max
Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04
Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92
Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92
Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	2,04	6,92
Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92
Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92
Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92

Utenze Mercatali	K d	
Descrizione Categoria "Banchi di mercato"	min	max
Banchi di mercato di beni durevoli	4,81	16,73
Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	28,7	56,78

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani i seguenti Rifiuti Speciali:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
- caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254 del 2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'areggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composters commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani

- Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo;
- rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa;
- rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali tranne che per i rifiuti prodotti:
 - ✓ dalle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
 - ✓ dalle aree destinate alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - ✓ dalle aree di ristorazione e/o pernottamento e di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
 - ✓ dalle aree destinate alle attività amministrative dell'azienda agricola (uffici);
- pneumatici dismessi;
- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
- oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se non direttamente conferiti dal produttore presso il Centro di Raccolta;
- toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- batterie e accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- oli e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori;
- adesivi e relativi residui e contenitori;
- pesticidi e relativi contenitori;
- qualsiasi rifiuto speciale la cui assimilazione sia espressamente vietata dalle norme vigenti;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ovvero da strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria, se derivanti da locali non soggetti al pagamento della Tariffa;
- rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, provenienti dalle sale di lavorazione; è facoltà delle attività produttive richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle suddette sale di lavorazione previo accertamento da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio;
- rifiuti costituiti da imballaggi terziari.